

TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO

Ricorso - Pubblico Impiego Privatizzato


Per: CANNARELLA ANTONELLA nata a Siracusa il 27/05/1965 e residente a Avola in via Santa Lucia n.57 CF CNNNNL65E67I754R, elettivamente domiciliata in Siracusa via Unione Sovietica 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Rizza, che la rappresenta e difende giusta procura a ~~margin~~^{IN} del presente atto (avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it, 09311882881, RZZGPP77A62L219Y)

Contro: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*

per la declaratoria

del diritto della ricorrente all'attribuzione del trasferimento su cattedra scuola dell'infanzia presso il II IC "G. Bianca" di Avola

La prof.ssa Cannarella è docente di ruolo nella scuola dell'infanzia in servizio presso il XII I.C. "V. Brancati" di Siracusa. Nel corso della sua carriera professionale maturava, oltre al servizio pre ruolo per anni 15 dall'a.s. 1990/1991 all'a.s. 2004/2005, un periodo di servizio di ruolo presso la scuola Primaria dal 2005/2006 al 2012/2013 per ben 8 anni per poi passare, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 e sino ad oggi, nella scuola dell'infanzia. L'11/03/2015, a seguito pubblicazione del CCNI inerente la Mobilità dei docenti per l'a.s. 2015/2016 del 23/02/2015, la ricorrente presentava domanda di trasferimento per la scuola dell'infanzia richiedendo il trasferimento dalla sede di servizio del XII IC "V. Brancati" di Siracusa ad Avola. In particolare, indicava quale prima preferenza territoriale le sedi del III IC "L. Capuana" di Avola e del II IC "G. Bianca" di Avola ed indicava il servizio svolto, come sopra indicato, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. Inizialmente, con scheda del 27/03/2015 la sig.ra Cannarella vedeva riconoscersi punti 111 con valutazione integrale degli 8 anni di ruolo nella primaria. Successivamente, con nota del 1/04/2015 il punteggio veniva decurtato a 63. Infatti, il MIUR-AT Siracusa attribuiva alla docente un punteggio inferiore a quello dovuto non riconoscendo gli 8 anni di servizio di ruolo svolto presso la scuola primaria dichiarati ritenendo che, ai sensi del CCNI Mobilità citato, il servizio di ruolo può essere valutato con punti 6 per anno solo per il servizio nel ruolo di appartenenza. Pertanto, appartenendo la Cannarella al ruolo scuola dell'infanzia, il restante



servizio prestato nella scuola primaria pari a n.8 anni va considerato come servizio pre ruolo non indicabile nella casella 1) del modulo domanda per l'anno scolastico 2015/106.

Indi, il servizio di ruolo nella primaria dichiarato non viene valutato come ruolo, poiché su ruolo diverso dalla scuola dell'infanzia, e non viene valutato nemmeno con punteggio dimezzato come il pre ruolo poiché dichiarato nella sezione dei servizi di ruolo.

Pertanto veniva riconosciuto il seguente punteggio:

1 anno servizio di ruolo infanzia per intero con punti 6 per anno e così $1 \times 6 = 6$ punti

15 anni di servizio pre ruolo nella scuola primaria con punteggio dimezzato di punti 3 per anno e così $15 \times 3 = 45$

Superamento concorso pubblico punti 12

E così in totale **63 punti**.

In realtà, la valutazione corretta avrebbe comportato l'attribuzione di punti 6 per anno di ruolo nella primaria dichiarato e di altri (8 anni x 6) **punti 48** da aggiungersi ai 63 e così in **totale 111** punti ovvero, anche a considerarlo equiparabile a servizio pre ruolo, il punteggio dimezzato di 3 punti per anno e di (8 anni x 3) altri **punti 24** da aggiungersi ai 63 e così in **totale 87** punti.

La docente presentava una richiesta di rettifica del punteggio in data 9/04/2015 a mezzo fax. Successivamente proponeva formale reclamo chiedendo la rettifica del punteggio con valutazione intera di punti 6 per anno il 22/04/2015.

Il MIUR - AT Siracusa, con nota 3151/1 del 28/05/2015 confermava il proprio operato ritenendo e confermando che *"la richiesta di valutazione del servizio di ruolo della scuola primaria come servizio prestato nella scuola dell'infanzia, non può essere accolta"*.

Tanto ledeva la posizione lavorativa della ricorrente, poiché nonostante si fossero resi disponibili numerosi posti utili per il trasferimento ad Avola, luogo di propria residenza, la docente con soli 63 punti anziché 111 ovvero 87 non era collocata in posizione utile per ottenere il trasferimento ed era costretta a viaggiare quotidianamente per raggiungere il proprio posto di lavoro.

In particolare si rendevano disponibili n.4 posti presso il III IC "Capuana" di Avola, prima preferenza della docente, attribuiti a: Trefiletti Anna con punti 98, Ugo Guglielma con punti 90, Rossitto Giovanna con punti 81 e n.3 posti presso il IIIC "Bianca" di Avola, seconda preferenza della docente, attribuiti a Basile Silia con punti 78, Fronte Venera con punti 75 e Petracca Rossella con punti 75.

Dai movimenti pubblicati dal MIUR, chiaro è che se la docente ricorrente avesse avuto riconosciuto il punteggio corretto, avrebbe potuto legittimamente ottenere il trasferimento presso una delle sedi rese disponibili ad Avola.

La docente è, quindi, costretta a proporre rituale ricorso al fine di ottenere la tutela del proprio diritto e a richiedere il proprio trasferimento, sulla base delle movimentazioni pubblicate, presso la sede del II IC "Bianca" di Avola, individuando come controinteressati i docenti con punteggio inferiore al proprio ultimi in elenco, ovvero, a parità di punteggio, la più giovane di età prof.ssa Petracca Rossella (SR16/02/2972) trasferita con punti 75.

Le doglianze della ricorrente trovano fondamento proprio nella normativa citata dal MIUR a sostegno della proprie illegittime determinazioni.

Infatti, giova rilevare che le operazioni annuali di trasferimento vengono disciplinate dal CCNI Mobilità, che per l'anno scolastico 2015/2016 è stato pubblicato il 23/02/2015. Nel disciplinare le modalità e fasi di svolgimento delle operazioni di trasferimento, all'allegato D il CCNI indica espressamente i criteri di valutazione del punteggio. Prevedendo espressamente che A) il servizio di ruolo viene valutato 6 punti per anno e B) il servizio di pre ruolo o di ruolo presso ruolo diverso viene valutato punti 3 per anno. A seguire, **PERÒ**, in apposite note comuni alle tabelle, e in particolare alla **NOTA N.4**, chiarisce che "in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia SI VALUTANO PER INTERO, ai sensi della presente voce, nella scuola primaria e viceversa".

Chiaro è quindi che la valutazione ridotta della tabella D punto B per il servizio reso in ruolo diverso da quello di appartenenza, per espressa previsione del CCNI stesso, non si applica al servizio di ruolo scuola primaria e dell'infanzia che vengono espressamente equiparati e valutati per intero, ovvero con l'attribuzione di punti 6 per anno.

Pertanto, in applicazione del CCNI citato, allegato D punti A e B, interpretati secondo al nota n.4, la Cannarella ha diritto ad avere riconosciuto il punteggio intero di 6 punti per gli otto anni di servizio di ruolo nella scuola primaria indicato.

Ed ancora, in subordine, ha errato altresì il MIUR a non attribuire nemmeno il punteggio dimezzato a tale servizio. Infatti, anche a volere ritenere applicabile la valutazione dimezzata per tale servizio reso in ruolo diverso, poiché equiparato al servizio pre ruolo, la docente ha correttamente indicato il servizio nella sezione "servizi di ruolo" in ragione della espressa previsione di equiparazione degli stessi (primaria e infanzia) formulata dalle note esplicative.

Chiara e palese è la lesione del diritto del lavoratore ricorrente e l'operato della PA in aperto contrasto con la normativa di settore.

Tanto premesso, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa conclude affinché

PIACCIA

all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *reiectis adversis*, previ gli incumbenti processuali preliminari e rituali di legge volere: 1. Riconoscere il diritto della ricorrente al trasferimento per l'a.s.

2015/2016 presso la sede di Avola del IIC "Bianca" di Avola o, in alternativa, presso altra sede resasi disponibile ai fini del trasferimento nel Comune di Avola, secondo le preferenze espresse in domanda di trasferimento e il punteggio attribuito e i movimenti svolti; 2. Riconoscere il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio di punti 6 per anno per il servizio di ruolo reso nella scuola primaria dal 2005/2006 al 2012/2013 e così di ulteriori (8 anni x 6) punti 48 per un totale di punti 111 ai fini dei movimenti di trasferimento; 3. In subordine, riconoscere il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio di punti 3 per anno per il servizio di ruolo reso nella scuola primaria dal 2005/2006 al 2012/2013 e così di ulteriori (8 anni x 3) punti 42 per un totale di punti 87 ai fini dei movimenti di trasferimento; 4. conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute ad emettere ogni necessario provvedimento, con eventuale rettifica e/o disapplicazione e/o revoca e/o annullamento di qualsivoglia atto o provvedimento, ove ritenuti ostativi, lesivi o in contrasto con tale diritto e in particolare a conferire il trasferimento con decorrenza giuridica ed economica dal 1/09/2015; 5. Condannare al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa secondo quanto ritenuto congruo ed equo dal Giudice. 6. Con vittoria di spese e compensi con DISTRAZIONE a favore del difensore.

Si producono: domanda, elenco trasferimenti, autocertificazione dei servizi; richiesta rettifica, reclamo, nota MIUR di riscontro, stralcio CCNI Mobilità con tabella D e note.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la controversia ha valore indeterminato e il presente ricorso è esente per dichiarazione della parte ex art. 37 DL 98/2011 in atti.

Siracusa, 14 ottobre 2015

Avv. *Giuseppina Rizza*



12565



TRIBUNALE DI SIRACUSA
Settore Lavoro e previdenza



3474/2015 R.G.

Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Clemente Pittera,
letto il ricorso che precede,
visti gli artt. 415 e ss. c.p.c.,

FISSA

l'udienza di discussione per il **18 ottobre 2016 ore 9.30.**

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura del
ricorrente alla controparte entro 10 gg dalla data di comunicazione del presente decreto,
avvertendo il convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima
dell'udienza come sopra fissata.

Siracusa, 23/12/2015

Il Giudice
Dott. Francesco Clemente Pittera



TRIBUNALE DI SIRACUSA
E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Siracusa li **14 SET. 2016**

Il Cancelliere
SAMPIERI Paola

